



COMUNE DI BRISSOGNE
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 23/2020

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI TARI PER L'ANNO 2020.

L'anno **DUEMILAVENTI** addì **VENTINOVE** del mese di **LUGLIO** alle ore 18:30 nella solita sala delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte per Legge, si è riunito in sessione straordinaria, in seduta pubblica e di prima convocazione:

Il Consiglio Comunale

nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
MENABREAZ Bruno - Presidente	Sì
CERISE Italo - Vice Sindaco	Sì
ARLIAN Simone - Consigliere	Sì
CHABLOZ Piero - Consigliere	Sì
FIOU Christian - Consigliere	Sì
MARCOZ Paolo - Consigliere	Sì
MESSELOD Irene - Consigliere	Sì
MINUZZO Ander - Consigliere	Sì
PORLIOD Simona - Consigliere	Sì
SALUARD Edi - Consigliere	Sì
SCATTOLIN Monica - Consigliere	Sì
ZIGGIOTTO Sergio - Consigliere	Sì
TRAPIN Gian Luca - Consigliere	No
CERISE Katia - Consigliere	Sì
YEULLAZ Antonella - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	14
Totale Assenti:	1

Assiste alla seduta il Segretario D.ssa Anna LONGIS

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MENABREAZ Bruno assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Parere in merito alla regolarità tecnica e contabile: favorevole	IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO FINANZIARIO E CONTABILE F.to (Carla BIONAZ)
--	--

Parere in ordine alla legittimità: favorevole	IL SEGRETARIO F.to (Dott.ssa Anna LONGIS)
---	--

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 29/07/2020.

APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI TARI PER L'ANNO 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

RICHIAMATA la disciplina della TARI ovvero l'art. 1, commi 641-668 della legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, le norme immediatamente operative del D.lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni consiliari:

- n. 4 del 20 febbraio 2019 avente ad oggetto: "Approvazione regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI)";
- n. 56 del 2 febbraio 2019 avente ad oggetto: "Imposta unica comunale - approvazione piano finanziario TARI e aliquote e tariffe IUC per l'anno 2019";

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta dell'Unité Mont-Emilius n. 71 del 23 dicembre 2019 avente ad oggetto: *«Approvazione della convenzione tra l'Unité des Communes Valdôtaines Mont-Emilius e l'Unité des Communes Valdôtaines Grand-Combin per la costituzione del servizio associato tributi unico»*;

RICHIAMATA la deliberazione n. 4 del 1° febbraio 2016 della Giunta dell'Unité des Communes Valdôtaines Mont-Emilius, con la quale i Comuni del comprensorio hanno avviato la simulazione sperimentale della tariffa unica a partire dal 2015, che è divenuta effettiva nell'anno 2016;

VISTI i decreti e le ordinanze regionali emanate in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria determinato dalla pandemia COVID-19 che hanno disposto la chiusura di numerose attività per periodi di tempo variabili in relazione alla tipologia dell'attività stessa;

RITENUTO necessario un intervento per contrastare gli effetti di tale emergenza nei confronti delle categorie di utenza non domestica che hanno dovuto sospendere l'attività o esercitarla in forma ridotta;

VISTO l'intervento di ARERA in materia di regolazione del servizio rifiuti approvato con deliberazione n. 158 del 7 maggio 2020 che prevede di collegare le agevolazioni per l'emergenza sanitaria al principio comunitario "chi inquina paga" e quindi prevedendo agevolazioni dividendo le Utenze non domestiche (UND) in quattro tipologie:

1. attività "chiuse per legge e successivamente riaperte";
2. attività "ancora soggette a chiusura";
3. attività che "potrebbero risultare sospese";
4. attività "non soggette a sospensione per emergenza",

CONSIDERATO che a seguito di verifica sull'applicabilità del metodo ARERA al sistema tariffario attualmente in vigore nei Comuni dell'Unité des Communes Valdôtaines Mont-Emilius è stato evidenziato che:

- l'applicazione di riduzioni basate sui coefficienti Kd determina una modifica delle tariffe di tutti gli utenti;
- nelle banche dati comunali le utenze non domestiche sono raggruppate sulla base delle categorie previste dal DPR 158/1999 e non in base ai codici Ateco (utilizzati da ARERA per classificare le UND);
- non esiste alcuna certezza che i codici Ateco per i quali era prevista la chiusura siano stati effettivamente chiusi;
- la posizione TARI della singola utenza non domestica può contenere differenti superfici utilizzate per attività diverse (ad esempio il negozio di alimentari con annesso bar – magazzino di materiale edile con annessa vendita di stufe) che hanno avuto problematiche di chiusura diverse;

PRESO atto che, per le motivazioni sopra esposte il metodo ARERA, non si adatta al sistema tariffario utilizzato dai Comuni dell'Unité des Communes Valdôtaines Mont-Emilius e inoltre risulta poco efficace nell'assicurare uno sgravio sulle utenze non domestiche in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria;

CONSIDERATO che è volontà dell'amministrazione di tener conto dell'effettivo carico fiscale gravante sulle utenze non domestiche puntando a definire misure che assicurino requisiti minimi di efficacia e coerenza degli sgravi a favore di attività più colpite dalla crisi;

RICHIAMATO l'art. 107, comma 5 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 che prevede: *“ I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.”*;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta dell'Unité des Communes Valdôtaines Mont-Emilius n. 17 del 14 aprile 2020, ad oggetto *“Determinazioni in merito alle tariffe tari anno 2020 ai sensi dell'articolo 107 del decreto legge 18/2020”* con la quale è stato stabilito che per l'anno 2020 il PEF elaborato in base all'MTR sarà approvato entro il 31 dicembre 2020 e che le tariffe TARI da approvare da parte dei Comuni per l'anno 2020 saranno quelle già approvate per il 2019, come previsto dall'articolo sopra richiamato;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta dell'Unité des Communes Valdôtaines Mont-Emilius n. 36 del 20 luglio 2020 con la quale sono state confermate le tariffe 2019 e stabilite le misure agevolative destinate a specifiche categorie di utenza non domestica che sono state costrette a sospendere l'attività o ad esercitarla in forma ridotta a causa dell'emergenza sanitaria;

RITENUTO quindi necessario applicare delle riduzioni della tassa rifiuti in proporzione alla diminuzione di capacità produttiva delle singole utenze non domestiche, così come classificate nelle categorie previste dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 654, della legge n. 147/2013 prevede che *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio”* ma al tempo stesso il comma 660 introduce un'eccezione a tale regola, prevedendo che il Comune possa deliberare *“ulteriori riduzioni ed esenzioni”* rispetto a quelle già previste dalla normativa (ed elencate nel comma 659), e che la copertura dei costi di queste riduzioni, *“può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale dei Comuni”*;

RICHIAMATA la legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 e in particolare l'art. 19, comma 2 lettera a) che prevede l'incremento di trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione pari a *“euro 16.235.992,45, a spese correnti, incluse le spese per interventi in favore della mobilità sostenibile in ambito locale, in particolare per gli spostamenti casa/lavoro e casa/scuola, a piedi e in bicicletta,*

nonché in favore di attività estive/autunnali di animazione culturale e di conoscenza del territorio, nonché a compensazione, anche parziale, delle minori entrate tributarie ed extra-tributarie registrate nell'anno 2020 sui bilanci comunali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ripartito tra i Comuni in proporzione all'importo dovuto per l'anno 2020 a titolo di compartecipazione al contributo per il risanamento della finanza pubblica di cui all'articolo 12 della l.r. 1/2020";

PRESO ATTO che tali risorse permettono di adottare una politica di riduzioni TARI per il rilancio dell'economia locale;

VISTA la proposta del Servizio Associato Tributi approvata con deliberazione della giunta dell'Unité des Communes Valdôtaines Mont-Emilius n. 36 del 20 luglio 2020, nella quale è stato condiviso un sistema di riduzioni, applicabili alle utenze non domestiche, nella componente variabile del tributo, basata sulla classificazione in 3 macro tipologie:

- riduzione del 10% parte variabile- attività identificabili da codice Ateco risultanti aperte ma con afflusso minore a causa delle restrizioni relative alla circolazione nel periodo di lock-down;
- riduzione del 50% parte variabile - attività consentite ma con produttività notevolmente ridotta in quanto è stato raccomandato lo svolgimento presso il proprio domicilio e quindi a distanza, tramite utilizzo delle modalità di lavoro agile o, nel caso di attività artigianali, lo svolgimento solo in relazione a manutenzioni e riparazioni;
- riduzioni del 80% parte variabile - attività maggiormente colpite legate alla ricettività, ristorazione e commercio. Utenze con obblighi di distanziamento per la riapertura che riducono notevolmente la capacità ricettiva/produttiva;

VISTA la declinazione delle 3 macro-tipologie sopra riportate nelle categorie TARI, tramite una valutazione puntuale per ogni categoria delle conseguenze dell'emergenza e la definizione delle relative percentuali da applicare, come da allegata tabella;

VISTO che l'applicazione delle tariffe e riduzioni come sopra esposto consente una previsione di entrata da parte dei Comune pari a complessivi euro 106.810,00 calcolata sulla banca dati TARI aggiornata con le variazioni al 30 maggio 2020;

SENTITO il Sindaco illustrare l'argomento e proporre un intervento per contrastare gli effetti dell'emergenza sanitaria COVID-19 nei confronti delle categorie di utenza non domestica che hanno dovuto sospendere l'attività o esercitarla in forma ridotta, nelle forme e nelle modalità approvate dall'Unité des Communes valdôtaines Mont-Emilius;

CONSIDERATO che le scadenze di pagamento stabilite per l'anno 2019 erano il 31 ottobre 2019 e il 30 aprile 2020, rispettivamente per acconto e saldo;

PRESO ATTO che a causa dell'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia COVID-19 si ritiene utile posticipare di un mese la scadenza del primo acconto e quindi di stabilire, che per l'anno di competenza 2020, il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) avvenga in due rate, con le seguenti scadenze:

- prima rata (acconto) 30 novembre 2020;
- seconda e ultima rata (saldo) 30 aprile 2021.

CONSIDERATO che le deliberazioni e i regolamenti concernenti i tributi comunali hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione siano pubblicati entro il 28 ottobre dello stesso anno sul Portale del Federalismo fiscale;

VISTO il parere in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dal Responsabile dell'Ufficio Associato finanziario e contabile ai sensi degli articoli 49bis, comma 2 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 recante "*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*", 32 commi 2 e 4 dello Statuto e 5 comma 1, lettera B) del regolamento di contabilità;

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario in ordine alla legittimità, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 recante “*Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta*” e dell'art. 49bis, comma 1 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 recante “*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*”;

VISTA la legge regionale del 7 dicembre 1998, n. 54 “*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*”;

VISTO lo statuto comunale;

PROCEDUTOSI con votazione palese, espressa mediante alzata di mano, si ottengono i seguenti risultati:

Consiglieri presenti:	n. 14
Consiglieri votanti:	n. 11
Voti favorevoli:	n. 11
Voti contrari:	nessuno
Astenuti:	n. 3 (i consiglieri Sig.ri Yeullaz Antonella, Ziggio Sergio e Cerise Katia);

VISTO l'esito della votazione;

DELIBERA

DI APPROVARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;

DI CONFERMARE l'applicazione delle tariffe TARI 2019 anche per l'anno 2020 come da allegato “AllegatoTariffe2020”.

DI STABILIRE l'applicazione delle misure agevolative TARI 2020, destinate a specifiche categorie di utenza non domestica che sono state costrette a sospendere l'attività, o a esercitarla in forma ridotta a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19, come da allegata tabella;

DI STABILIRE, che per l'anno di competenza 2020, il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) avvenga in due rate, con le seguenti scadenze:

- prima rata (acconto) 30 novembre 2020;
- seconda e ultima rata (saldo) 30 aprile 2021

DI DARE diffusione alla presente deliberazione mediante la pubblicazione della stessa sul proprio sito web istituzionale, nella sezione dedicata;

DI CONFERMARE che, ai sensi dell'art. 15bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58 l'efficacia della presente deliberazione deve intendersi subordinata alla sua trasmissione al MEF – Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre 2020, ai fini del suo inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro il 28 ottobre 2020;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione all'Unité des Communes Valdôtaines Mont-Emilius per la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze mediante inserimento con procedura telematica nel Portale del Federalismo Fiscale e per gli ulteriori provvedimenti di competenza.

CB/IC/AL

Il Presidente dichiara chiusa la trattazione dell'argomento.
Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to MENABREAZ Bruno

IL SEGRETARIO
F.to D.ssa Anna LONGIS

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 52 bis della legge regionale 07 dicembre 1998, nr. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta) attesto che copia del presente verbale di deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo pretorio di questo Comune dal 05/08/2020 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Brissogne il 05/08/2020

Il Segretario
f.to D.ssa Stefania TRAVASA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 05/08/2020 ai sensi dell'art. 52 ter della Legge Regionale 07.12.1998, n. 54 e successive modifiche ed integrazioni.

Brissogne il 05/08/2020

Il Segretario
f.to D.ssa Stefania TRAVASA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Brissogne, li _____

Il Segretario
D.ssa Stefania TRAVASA

Coefficienti e tariffe 2019 da applicare anche per la TARI 2020 (come definito dall'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18)

UTENZE DOMESTICHE

COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	ka	TARIFFA FISSA AL MQ	kb	TARIFFA VARIABILE
1	0,84	0,58351	0,90	36,36695
2	0,98	0,68077	1,80	72,73390
3	1,08	0,75023	2,30	92,93776
4	1,16	0,80581	3,00	121,22316
5	1,24	0,86138	3,60	145,46779
6 e magg	1,30	0,90306	4,10	165,67165

UTENZE NON DOMESTICHE

	kc	TARIFFA FISSA AL MQ	kd	TARIFFA VARIABILE AL MQ
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,12057	3,00	0,37803
Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,25245	5,77	0,72708
Stabilimenti balneari	0,38	0,14318	3,63	0,45773
Esposizioni, autosaloni	0,30	0,11304	2,76	0,34810
Alberghi con ristorante	1,07	0,40317	9,33	1,17504
Alberghi senza ristorante	0,80	0,30143	6,79	0,85498
Case di cura e riposo	0,95	0,35795	7,91	0,99705
Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	0,37679	8,48	1,06888
Banche ed istituti di credito	0,55	0,20723	4,57	0,57587
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	0,32781	7,61	0,95925
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	0,40317	9,71	1,22387
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	0,27129	6,55	0,82537
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	0,34665	8,03	1,01218
Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,16202	4,50	0,56705
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	0,20723	5,61	0,70629
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	1,82366	39,67	4,99882
Bar, caffè, pasticceria	3,64	1,37152	29,82	3,75762
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	0,66315	14,43	1,81832
Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	0,58026	12,59	1,58647
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	2,28335	49,72	6,26522
Discoteche, night club	1,04	0,39186	8,56	1,07865

Tabella TARI

CATEGORIA TARI	% riduzione PV	cod. tabella ARERA	Analisi DPCM e valutazione conseguenze dell'emergenza
107	0	3	d.P.C.M. 22.03.2020(4) + d.P.C.M. 10.04.2020 + d.P.C.M 26.04.2020
118	0	3	Attività identificabili da codice ATECO risultanti aperte e con afflusso costante
109	0	2	Servizi garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie ai sensi dei d.P.C.M. 11 marzo 2020 e successivi, e comunque sempre aperte
111	10	3	Attività identificabili da codice ATECO risultanti aperte e con afflusso minore a causa delle restrizioni relative alla circolazione
119	10	3	
120	10	3	
113	10	2	consentite le attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli compreso il commercio di parti e accessori ma scarsa l'affluenza in quanto la circolazione stradale era consentita solo per situazione di comprovata necessità
101	50	1b	Attività chiuse totalmente e riaperte con limitazioni
104	50	3	Categoria tari trasversale e quindi abbattimento dovuto ad un minore produttività generale
108	50	2	attività consentite ma con ridotta produttività in quanto raccomandato lo svolgimento presso il proprio domicilio o in modalità a distanza
112	50	2	attività consentite solo se appartenenti alle filiere essenziali e limitatamente alla sola attività di manutenzione e riparazione
114	50	2	
115	50	2	
103	80	2	Attività tipicamente stagionali. Alla riapertura gli obblighi di distanziamento riducono notevolmente la capacità produttiva. Per i distributori attività consentita ma per mezzi di emergenza
102	80	2	
105	80	2	attività consentita solo per le persone autorizzate a spostarsi ai sensi dei d.P.C.M. 09.03.2020, d.P.C.M 10.04.2020 e d.P.C.M 26.04.2020, non per turismo che era vietato. Alla riapertura gli obblighi di distanziamento riducono notevolmente la capacità produttiva
106	80	2	
110	80	1b	Attività sottoposte a sospensione d.P.C.M. 11.03.2020(4) + d.P.C.M. 10.04.2020 + d.P.C.M 26.04.2020. La riapertura vincolata ad attività di sanificazione e distanziamento che riducono notevolmente la capacità produttiva
116	80	2	attività consentita solo per consegne a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto; dal 4 maggio consentita la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi. Alla riapertura gli obblighi di distanziamento riducono notevolmente la capacità produttiva
117	80	2	
121	100	1b)	attività non consentita ai sensi dell'art. 2 c.1 lett. c) del d.P.C.M 08.03.2020 e ad oggi con fortissime restrizioni